IUS
ECCLESIAE

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

«Ius Ecclesiae» è la Rivista della Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università della Santa Croce.

⋆

Direttore (*Editor*): Joaquín Llobell

Comitato editoriale (*Editorial Board*): Eduardo Baura, Javier Canosa, Carlos J. Errázuriz M., Thierry Sol (Segretario).

Comitato scientifico (*Advisory Board*): Jesús Miñambres (Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce), Nicolás Álvarez de las Asturias (Università "San Dámaso", Madrid), Juan Ignacio Arrieta (Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi), Geraldina Boni (Università di Bologna), Vincenzo Buonomo (Pontificia Università Lateranense), Ernest Caparros (Emerito all'Università di Ottawa), Louis-Léon Christians (Università Cattolica di Louvain-la-Neuve), Orazio Condorelli (Università di Catania), Giuseppe Dalla Torre (Libera Università Maria Ss.ma Assunta di Roma), Gaetano Lo Castro (Emerito all'Università La Sapienza di Roma), Luis Navarro (Pontificia Università della Santa Croce), Jorge Otaduy (Università di Navarra), Francisca Pérez-Madrid (Università Centrale di Barcellona), Helmuth Pree (Università di Monaco di Baviera), Carlos Salinas (Università Cattolica di Valparaiso, Cile), Ilaria Zuanazzi (Università di Torino).

Indexes and Databases: ATLA Catholic Periodical and Literature Index® (CPLI®); «Ius Ecclesiae» is indexed in Canon Law Abstracts (http://abstracts.clsgbi.org/index.html); Dialnet. Universidad de la Rioja: http://dialnet.unirioja.es/; Gruppo Italiano Docenti Diritto Canonico. Bibliografia canonistica: http://www.giddc.org/bibliokeyword.asp; Instituto Martín de Azpilcueta dell'Universidad de Navarra: http://www.unav.es/ima/basesdatos/studia.html; Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose (OLIR): www.olir.it/.
Vedi alla fine della Rivista le Indicazioni per i collaboratori.

⋆

Via dei Farnesi 82, I 00186 Roma,
tel. +39 06 68164500, fax +39 06 68164600, iusecc@pusc.it

⋆

Nihil obstat: J.T. Martín de Agar

Imprimatur: Vicariato di Roma
Roma, 30 settembre 2016

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 29 del 3 luglio 2007.

ISSN 1120-6462
ISSN ELETTRONICO 1972-5671

Rivista associata all'Unione Stampa Periodica Italiana.

⋆

Le opinioni espresse negli articoli pubblicati in questa rivista rispecchiano unicamente il pensiero degli autori.

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

IUS ECCLESIAE

RIVISTA INTERNAZIONALE

DI DIRITTO CANONICO

VOL. XXVIII · N. 2 · 2016

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FABRIZIO SERRA EDITORE

PISA · ROMA

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

Rivista quadrimestrale

⋆

Amministrazione e abbonamenti

Fabrizio Serra editore S.r.l.
Casella postale n. 1, Succursale n. 8, I 56123 Pisa, fse@libraweb.net

Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa,
tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, fse@libraweb.net

Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma,
tel. +39 06 70493456, fax +39 06 70476605, fse.roma@libraweb.net

⋆

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o *Online* sono consultabili
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net

Print and/or Online official subscription rates are available
at Publisher's web-site www.libraweb.net.

I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550
o tramite carta di credito (*American Express, Visa, Eurocard, Mastercard*).

⋆

A norma del codice civile italiano, è vietata la riproduzione, totale o parziale
(compresi estratti, ecc.), di questa pubblicazione in qualsiasi forma e versione
(comprese bozze, ecc.), originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa o internet
(compresi siti web personali e istituzionali, academia.edu, ecc.), elettronico, digitale,
meccanico, per mezzo di fotocopie, pdf, microfilm, film, scanner o altro,
senza il permesso scritto della casa editrice.

Under Italian civil law this publication cannot be reproduced, wholly or in part
(included offprints, etc.), in any form (included proofs, etc.), original or derived, or by any means:
print, internet (included personal and institutional web sites, academia.edu, etc.), electronic,
digital, mechanical, including photocopy, pdf, microfilm, film, scanner or any other medium,
without permission in writing from the publisher.

Proprietà riservata · All rights reserved
© Copyright 2016 by *Fabrizio Serra editore*, Pisa · Roma.
Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints *Accademia editoriale*,
Edizioni dell'Ateneo, *Fabrizio Serra editore*, *Giardini editori e stampatori in Pisa*,
Gruppo editoriale internazionale and *Istituti editoriali e poligrafici internazionali*.

⋆

www.libraweb.net

Stampato in Italia · Printed in Italy

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

SOMMARIO

DOTTRINA

T. J. Aliste Santos, *Relevancia del derecho canónico en la formación de los sistemas procesales de* civil law *y* common law 263
A. D'Auria, *L'interpretazione autentica del can. 1367 e la problematica del dolo specifico* 285
C.-J. Errázuriz, *L'intrinseca doverosità liturgica e giuridica del culto ecclesiale* 301
T. Sol, *La notion de droit subjectif chez Villey et Hervada* 323
A. Viana, *La comprobación de la idoneidad para el oficio eclesiástico y el orden sagrado* 345

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Note bibliografiche

M. del Pozzo, *L'eloquenza del diritto silente: risonanze di "Nel silenzio del diritto" di Salvatore Berlingò* (A proposito del volume di S. Berlingò, *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, a cura di S. Domaniello, A. Licastro e A. Mantineo) 367
F. Vecchi, *Lo svolgersi della dimensione normativa della Chiesa nel perenne antagonismo delle sue forze endogene (diritto, filosofia e teologia), tra post-concilio e post-modernità* (A proposito di Recte Sapere. *Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Lillo e V. Turchi, vol. I. *Diritto canonico*) 377

Recensioni

Aa. Vv., *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti* (G. Parise) 389
M. del Pozzo, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo* (G. Parise) 393
O. Fumagalli Carulli, A. Sammassimo (a cura di), *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi* (M. del Pozzo) 398
R. Moynihan, V. Somogyi, *La fiamma della Fede. Un dialogo con il cardinale Petér Erdő* (B. Esposito, O. P.) 401
S. Noceti, R. Repole (a cura di), *Commentario ai documenti del Vaticano II. 2. 'Lumen gentium'* (M. Rivella) 402
L. Sabbarese, *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro IV, Parte I, Titolo VII* (B. Esposito, O. P.) 404

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

DOCUMENTI

Atti di Papa Francesco

Rescritto in merito al can. 579 del Codice di Diritto canonico sulla erezione di Istituti diocesani, 21 maggio 2016 (con commento di F. Puig, *Alla prova del governo tra universale e particolare, la erezione di istituti di vita consacrata diocesani*) 407

Discorso alla Rota Romana, 22 gennaio 2016 (con nota di M. Gas Aixendri, *Verità sulla famiglia, fede personale e validità del matrimonio*) 417

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

DOCUMENTI

ATTI DI PAPA FRANCESCO

Rescritto in merito al can. 579 del Codice di Diritto canonico sulla erezione di Istituti diocesani

(*L'Osservatore Romano*, 21 maggio 2016, p. 8)*

La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita apostolica, consapevole che ogni nuovo Istituto di vita consacrata, anche se viene alla luce e si sviluppa all'interno di una Chiesa particolare, è un dono fatto a tutta la Chiesa, vedendo la necessità di evitare che vengano eretti a livello diocesano dei nuovi Istituti senza il sufficiente discernimento che ne accerti l'originalità del carisma, che definisca i tratti specifici che in essi avrà la consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici e che ne individui le reali possibilità di sviluppo, ha segnalato l'opportunità di meglio determinare la necessità, stabilita dal can. 579 CIC, di richiedere il suo parere prima di procedere alla erezione di un nuovo Istituto diocesano.

Pertanto, seguendo il parere del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi,

Il Santo Padre Francesco nell'Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il 4 aprile 2016, ha stabilito che la previa consultazione della Santa Sede sia da intendersi come necessaria *ad validitatem* per l'erezione di un Istituto diocesano di vita consacrata, pena la nullità del decreto di erezione dell'Istituto stesso.

Il presente Rescritto sarà promulgato tramite pubblicazione su «L'Osservatore Romano», entrando in vigore il 1° giugno 2016, e quindi pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 11 maggio 2016.

Card. Pietro Parolin
Segretario di Stato

⋆

* Vedi alla fine il commento di F. Puig, *Alla prova del governo tra universale e particolare, la erezione di istituti di vita consacrata diocesani.*

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

Alla prova del governo tra universale e particolare, la erezione di istituti di vita consacrata diocesani

Nel Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede del 20 maggio 2016 è stato pubblicato un rescritto *ex audientia Santissimi* sulla portata giuridica dell'esigenza del c. 579 del CIC del 1983 secondo la quale per erigere un istituto diocesano di vita consacrata deve essere previamente consultata la Santa Sede ("dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit"). La novità, in forma di interpretazione autentica data dal Legislatore, è quella di chiarire che una tale esigenza ha forza invalidante per cui l'atto di erezione eventualmente emesso senza la consultazione alla Santa Sede sarebbe nullo.

Dal punto di vista formale va salutata positivamente la scelta di chiamare in causa il Romano Pontefice, che con questo rescritto impegna la funzione legislativa, necessaria per fare chiarezza su un dubbio che riguardava l'applicazione di una norma di livello legislativo universale come è quella contenuta nel canone 579. Inoltre, l'interpretazione *per modum legis* (cfr. c. 16)[1] è emessa a richiesta della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita apostolica (in seguito CIVCSVA) che è l'istanza competente per applicare la norma. Infatti, oltre alla competenza generale sulla vita consacrata (cfr. art. 105 PB), è esplicitamente indicato che, riguardo agli istituti di vita consacrata, essa "esprime il suo giudizio circa l'opportunità della loro erezione da parte del Vescovo diocesano" (art. 106 PB).

L'intervento del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che come dice il testo del rescritto, ha dato il proprio parere, resta circoscritto al suo compito consultivo o propositivo stabilito dalla legge (cfr. art. 155 PB), per facilitare che l'autorità pontificia possa fondatamente esercitare la funzione legislativa che solo a lei spetta. La forma del rescritto *ex audientia Santissimi* è testimoniata dal fatto che il Segretario di Stato prende atto in funzione notarile di ciò che è indubbiamente un atto di portata legislativa.[2] La promulgazione, necessaria perché si tratta di una legge, è inoltre puntualmente precisata a livello temporale con una formula ancora leggermente ambigua (pubblicazione su «L'Osservatore Romano» "e quindi" sugli *Acta Apostolicae Sedis*) che però sopperisce ai tempi lunghi di edizione e pubblicazione degli *Acta*.

⋆

L'interpretazione contenuta nel rescritto si inserisce nell'assetto di competenze sulla erezione di istituti diocesani di vita consacrata, che è utile ripercorrere per sommi capi, per poter entrare poi nel merito della novità.

[1] Cfr. E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico: diritto e sistema normativo*, Roma, EDUSC, 2013, pp. 348-355.

[2] Cfr. E. MAZZUCHELLI, *Rescriptum ex audientia*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VI, Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona 2012, pp. 959-962.

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

La vita secondo i consigli evangelici vissuta in un istituto canonicamente eretto è un bene pubblico ecclesiale (cfr. cc. 573-576). Il ministero episcopale ha una particolare responsabilità nei confronti di questo bene pubblico (cfr. *Lumen Gentium*, nn. 43, 45). L'ordinamento giuridico effettua una distribuzione di compiti per l'espletamento giusto ed efficace di questa funzione del ministero episcopale.

La competenza del vescovo diocesano, oltre che su rilevanti principi teologici e giuridici riguardanti la stessa vita consacrata, l'episcopato e i rapporti tra Chiesa universale e Chiesa particolare,[3] poggia sulla presunzione che il vescovo diocesano conosce da vicino il fenomeno associativo che potrebbe essere eretto in istituto di vita consacrata; anzi, si basa sul fatto che molto spesso il fenomeno associativo è nato sotto la cura e la sorveglianza del vescovo. Sembra congruo quindi che sia l'autorità locale a seguire i primi passi di una tale realtà nonché ad accompagnarla opportunamente. Infatti in forza del c. 579 il vescovo diocesano ha una competenza originaria per erigere istituti del territorio della propria circoscrizione; secondo il c. 594, inoltre, ferma restando la giusta autonomia dell'istituto, l'istituto di diritto diocesano rimane sotto la speciale cura del Vescovo diocesano.

Lo stesso ordinamento prevede l'intervento di altre istanze per quanto riguarda questi istituti. Oltre al caso degli istituti di diritto pontificio (cfr. c. 589), in termini generali è prevista una funzione generale di promozione e sorveglianza riguardante gli istituti di vita consacrata, a capo della CIVSVA (cfr. art. 105-108 PB). Sono d'altronde previste delle concrete competenze della Sede apostolica, tra le quali spiccano la riserva esplicita dell'atto di soppressione di un istituto (cfr. c. 584; art. 106.2 PB), e delle fusioni e le unioni di istituti (cfr. c. 582; art. 106.2 PB). Sembra chiaro che la Sede apostolica ha una competenza particolarmente intensa qualora le vicende dell'istituto si estendano oltre i limiti della diocesi, coinvolgano altri istituti, oppure riguardino situazioni di crisi che minacciano la sopravvivenza dello stesso istituto o altri beni rilevanti.

In questo senso, la disposizione del c. 579, riguardante l'intervento della Sede apostolica, sarebbe chiamata in causa qualora in una ipotesi concreta si pretendesse di istituzionalizzare a livello pubblico, come istituto di vita consacrata, una realtà non sufficientemente matura. Infatti, come fu affermato dal Concilio Vaticano II, per l'erezione dell'istituto «si deve ben ponderare la necessità o almeno la grande utilità nonché la possibilità di sviluppo, affinché non sorgano imprudentemente istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore» (*Perfectae Caritatis*, n. 19). Per la natura delle cose sarà il vescovo diocesano chi in prima istanza effettuerà la valutazione prudenziale. Ciono-

[3] Cfr. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2010, pp. 148-149.

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

nostante, sembra chiaro che, a suo livello, l'intervento precettivo della Sede apostolica riguarda gli stessi estremi che deve valutare il vescovo diocesano.

La formulazione del canone ("dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit") prevede in modo generale un intervento di controllo amministrativo da parte della Sede apostolica.

All'interno dell'assetto normativo appena delineato due principali questioni sono rilevanti per una giusta comprensione del ruolo della Sede apostolica secondo questa norma. Una è quella della portata dell'obbligatorietà della consulta alla Sede apostolica, che è stata chiarita con il rescritto in oggetto. Un'altra è quella costituita dal valore giuridico della risposta della Sede apostolica, non affrontata nel rescritto ma che merita una breve attenzione.

⋆

Come abbiamo accennato, la novità che il testo del rescritto inserisce nell'ordinamento giuridico è che «la previa consultazione della Santa Sede sia da intendersi come necessaria *ad validitatem* per l'erezione di un Istituto diocesano di vita consacrata, pena la nullità del decreto di erezione dell'Istituto stesso».

Le motivazioni del chiarimento sulla portata dell'obbligatorietà della consulta hanno soprattutto risvolti prudenziali,[4] per cui di per sé non si ol-

[4] È opportuno riferire come in dottrina erano emersi alcuni dubbi sul senso della norma del c. 579. Così lo rileva Recchi (cfr. S. Recchi, sub 579, «Quaderni di diritto ecclesiale» (ed.), *Codice di diritto canonico commentato*, Milano, Àncora, 2001, p. 511). Secondo De Paolis, in assenza di consultazione l'erezione canonica sarebbe valida: «Non esiste infatti nessuna legge espressamente irritante un tale atto, a norma del c. 10. Non si può infatti invocare la nullità in forza del c. 127.2.2, in quanto nel caso non si tratta di un Superiore che deve avere un parere di un altro, quando deve porre un atto amministrativo. Si tratta infatti della consulta di un Superiore, quale è la Santa Sede. Né si può dire che il c. 127.2.2 vale "a fortiori" quando si tratta della consulta di un'autorità. Siamo infatti nel campo delle leggi irritanti: l'atto è nullo solo se ciò è detto esplicitamente (cfr. c. 10). Né ci si può appellare al c. 39, che dichiara nullo un atto amministrativo, qualora non siano state adempiute delle condizioni aggiunte per la validità. La norma del c. 579 non è infatti un atto amministrativo, ma una legge. La particella "dummodo" ("purché"), non ha pertanto in questo caso il valore che le attribuisce il c. 39. Neppure si può invocare il c. 124.1. L'atto giuridico infatti è nullo dove non siano state adempiute le solennità o siano stati omessi requisiti per la validità. Ma è appunto questo che deve essere provato, che cioè la consulta previa sia per la validità del decreto di erezione» (cfr. *ibid.*, p. 151). Da parte sua, invece, Andrés aveva sostenuto che sulla base del c. 127.2.2 una tale erezione sarebbe stata invalida (cfr. D. Andrés, *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di diritto canonico*, Roma, ediurcla, 2005, p. 43). D'Auria ritiene inapplicabile il c. 127 dal momento in cui ritiene difficile che si possa sostenere che il vescovo diocesano sia il Superiore della Sede apostolica (cfr. A. D'Auria, *Il concetto di* Superior *del can. 127: questioni problematiche aperte*, «Ius Ecclesiae», 18 (2006), pp. 609-610). La discussione dottrinale al riguardo era esistita già a proposito della precedente norma del CIC del 1917 (c. 492.1: "Episcopi, non autem Vicarius Capitularis vel Vicarius Generalis, condere possunt Congregationes religiosas; sed eas ne condant neve condi sinant, inconsulta Sede Apostolica").

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

trepassa il senso generale della competenza che l'art. 106 della *Pastor Bonus* attribuisce alla Congregazione riguardo agli istituti diocesani di vagliare "l'opportunità della loro erezione". Sulla base della dimensione anche universale della vita consacrata in ogni sua forma ed espressione, con la precisazione sulla portata giuridica del dovere di consultazione si sottolinea la volontà di rendere più profondo il discernimento soprattutto riguardo all'originalità del carisma, in quanto legata alle reali possibilità del suo sviluppo istituzionale. Ovviamente, la funzione demandata al vescovo dal c. 579 ("i Vescovi diocesani possono, ciascuno nel proprio territorio, erigere con formale decreto istituti di vita consacrata") coincide con questo discernimento. Con l'interpretazione in oggetto si chiarisce che, per effettuarlo, il vescovo, a cui primariamente compete di svolgerlo nella sua circoscrizione, deve contare sulla consultazione della Sede apostolica, quindi non può farlo da solo.

Il rescritto è anche chiaro nell'affermare la finalità preventiva della norma, la cui applicazione è tesa ad "evitare che vengano eretti a livello diocesano dei nuovi Istituti senza il sufficiente discernimento". Non ci è dato sapere fino a che punto talune esperienze meno positive possano aver portato alla Congregazione a chiedere il chiarimento normativo in oggetto. Il fatto è che questo chiarimento ribadisce, e in un certo qual modo rinforza, la sua posizione di verifica o di controllo amministrativo nei confronti della funzione del vescovo diocesano, nella materia costituita dalla erezione di istituti di vita consacrata di ambito diocesano.

A nostro parere, oltre a obbligare in modo decisivo i vescovi diocesani per quanto riguarda la consultazione, l'interpretazione impegna ulteriormente la Congregazione competente. Infatti, la responsabilità della Congregazione, implicitamente rinvigorita con il rescritto in oggetto, porta a riflettere sulla necessità che a protezione di tutti i soggetti implicati, la CIVCSVA sia in grado di incidere efficacemente nella realtà locale per poter dare una risposta fondata alla consulta dei vescovi diocesani. Al limite, soprattutto qualora siano emersi dubbi riguardo al carisma e alle reali possibilità del suo sviluppo, la risposta dovrà essere preceduta da una attività di indagine almeno analoga a quella che è in grado di svolgere il vescovo (incontrare iniziatori o fondatori, verificare le condizioni attuali di vita, appurare il grado di vitalità della realtà che è oggetto di studio, ecc.).[5]

[5] Senza dubbio la Congregazione competente in materia ha una prospettiva molto ricca di esperienze e criteri per il governo; ma non riteniamo che una tale posizione doti di per sé dei mezzi per effettuare il discernimento in merito senza un lavoro di indagine molto accurato. Solo parzialmente possiamo concordare con Rincón-Pérez quando afferma che per far fronte ai rischi di istituti non utili o carenti della vitalità necessaria (come dice *Perfectae caritatis*, n. 19) "nadie está en mejores condiciones que la Sede apostólica" (T. RINCÓN-PÉREZ, *La vida consagrada en la Iglesia latina: estatuto teológico-canónico*, Pamplona, EUNSA, 2001, p. 118). Il tema è comunque molto importante, anche a livello dottrinale come si desume della recente

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

Una volta chiarita la questione sulla obbligatorietà della consulta è utile spendere qualche parola su un tema che non è stato affrontato dal rescritto, essendovi però strettamente collegato: qual è la valenza giuridica della risposta della Congregazione?[6]

Prendendo spunto dalle riflessioni precedenti sui motivi che hanno portato a renderlo obbligatorio, è evidente che l'intervento della Sede apostolica deve avere un influsso nella decisione di erigere un istituto di vita consacrata a livello diocesano. È però anche vero che la norma non rende esplicito l'orientamento obbligante in merito e d'altronde, in nessun momento si è messa in discussione la competenza originaria e quindi non derivativa del vescovo per poter erigere istituti di vita consacrata.[7] Fermo restando che l'intervento della Congregazione è costitutivo di un contributo positivo al discernimento su un bene pubblico della Chiesa e che riguarda certi diritti fondamentali dei fedeli, non ne è chiara la natura. Senza dilungarci sulla tipologia possibile (parere, *nihil obstat*, approvazione, licenza, ecc.), è soprattutto rilevante chiedersi se l'intervento della Sede apostolica possa avere valenza ostativa, ossia se e sotto quali condizioni il contenuto dell'indirizzo della Sede apostolica possa essere esigito *ad validitatem*, per l'efficacia del decreto di erezione.

A livello di governo si dovrebbe senz'altro puntare a ribadire una chiamata alla responsabilità alle autorità locali sul carattere non strumentale degli istituti di vita consacrata, e su un governo più attento alle presunte iniziative fondazionali. Ma dal punto di vista giuridico andrebbe forse rinforzata ulteriormente l'attenzione e il rigore del dicastero competente. Una possibilità sarebbe stata quella di inserire esplicitamente nel c. 579 una formulazione che lasciasse chiaro che oltre ad essere obbligatoria la consultazione, il contenuto della risposta fosse cogente, quindi, avesse la forma di una licenza *ad validitatem*. Il Legislatore non ha intrapreso questa strada, ma pensando alle motivazioni di fondo della nuova interpretazione sembra chiaro che per lo meno in certe occasioni, una base di questo tipo sarebbe non solo conveniente ma anche necessaria per ottenere il risultato desiderato, che non è al-

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

pubblicazione, da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, della Lettera *Iuvenescit Ecclesia* ai Vescovi della Chiesa cattolica sulla relazione tra doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa (15 maggio 2016).

[6] In dottrina la questione non è del tutto chiara. Andrés ha sostenuto che una erezione da parte del vescovo contro il parere della Sede apostolica, sarebbe illecita e imprudente, ma "certamente valida" (D. Andrés, *Le forme di vita consacrata*, cit., p. 43). Secondo Rincón-Pérez, basandosi sul fatto che la norma non parla di licenza per qualificare l'intervento della Sede apostolica, il vescovo potrebbe agire validamente e legittimamente contro il criterio della Santa Sede (cfr. T. Rincón-Pérez, *La vida consagrada en la Iglesia latina*, cit., p. 119).

[7] Cfr. V. De Paolis, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., pp. 149-150. cfr. D. Andrés, *Le forme di vita consacrata*, cit., p. 45.

tro che quello di raggiungere incisivamente la realtà locale qualora si stesse per erigere, in forza di una autorità episcopale, un istituto non rispondente al bene comune ecclesiale.

Con queste valutazioni non pensiamo che l'introduzione in modo generale della licenza *ad validitatem* sia l'unica misura possibile e conveniente. Tra l'altro perché una tale misura, se volesse mantenere la competenza originaria dei vescovi diocesani, andrebbe fondata in un modo molto più robusto che la motivazione presente nel rescritto. Infatti, andrebbe discussa approfonditamente la portata della competenza originaria del vescovo diocesano, il che non si può fare senza entrare nel merito della sostanza della vita consacrata in rapporto al ministero episcopale. Siamo nei confini tra azione di governo, giustizia ecclesiale e fondazione dei beni pubblici della Chiesa, come è lo stato di vita consacrata. A rigore, quindi, la risposta della Santa sede non è vincolante, per cui una risposta negativa non renderebbe nullo l'atto di erezione del vescovo; probabilmente neanche lo renderebbe illegittimo, lasciando da parte le responsabilità che ne potessero derivare se successivamente l'istituto eretto si rivelasse un fallimento.

A nostro parere, la soluzione della licenza *ad validitatem* non è l'unica strada percorribile. Lasciando la situazione normativa così come è, in certi casi gravissimi si potrebbe procedere secondo ciò che viene delineato nelle righe che seguono.

Qualora la Sede apostolica dovesse nutrire dubbi sulla legittimità della erezione (o persino, per motivi gravissimi, sulla sua opportunità, come afferma l'art. 106.1 PB), sarebbe prospettabile un intervento ostativo consistente in una clausola irritante apposta nella risposta al parere richiesto, che rendesse invalida l'erezione eventualmente effettuata dal vescovo diocesano contro l'indirizzo della Sede apostolica.[8]

Trattandosi di un passaggio istituzionale importante, nel quale sono implicati non solo beni ed interessi privati ma propriamente un bene pubblico, la funzione pubblica originariamente spettante al ministero episcopale si concretizza, come abbiamo visto, in una competenza per l'atto di erezione da parte del vescovo diocesano con il controllo amministrativo della Sede apostolica.

La questione rilevante è l'adempimento di tutti i requisiti necessari per la nascita di un soggetto qualificatamente pubblico che contiene ed è il veicolo di una concreta realtà spirituale e sociale di vita consacrata. La fattispecie è molto delicata, giacché alla base della richiesta di erezione ci sono rilevan-

[8] Cfr. E. Baura, Atto amministrativo e limitazione dei diritti, in *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, a cura di J. I. Arrieta, Venezia 2008, pp. 187-213, sp. par. 3, a): "Diniego di permissioni".

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

ti diritti dei fedeli che vanno tutelati (in particolare il diritto di scegliere lo stato di vita e di associarsi). Ciononostante va anche detto che non esiste un diritto ad essere eretto come istituto di vita consacrata. La rilevanza del passaggio ad istituto di vita consacrata è grande, non ultimo perché si giunge ad un notevole grado di autonomia per portare avanti il proprio carisma e la propria missione. Una tale autonomia, oltre a portare con sé importanti competenze, richiama una qualificata responsabilità nei confronti di persone che prendono impegni totalizzanti per la loro vita.

Di conseguenza, sia la competenza per l'erezione che quella di controllo amministrativo riguardano i requisiti sopraindicati, benché con diversi gradi di responsabilità a seconda delle autorità competenti. La competenza generale della CIVCSVA sulla vita consacrata nonché quella che riguarda la soppressione di un istituto (cfr. c. 584; art. 109.2 PB) potrebbero offrire una base sufficiente per una intensificazione della capacità di intervento della Sede apostolica in casi concreti qualora si verifichino – o si presuma ragionevolmente che si possano verificare – irregolarità nell'ambito degli istituti, anche in quelli diocesani.

In questo senso la competenza del vescovo locale potrebbe essere effettivamente limitata con una clausola irritante apposta nell'atto amministrativo in risposta alla consulta prevista nel c. 579. In alcuni casi, sarebbe pensabile che la clausola apposta dalla Congregazione fosse non tanto irritante quanto condizionante, vale a dire, che stabilisse un indirizzo di elementi che andrebbero chiariti per potersi procedere alla erezione. Poiché l'ambito di autonomia del vescovo diocesano risponde in termini generali ad un decentramento ragionevole della funzione episcopale di riconoscere e promuovere la vita consacrata, l'intervento della Santa Sede in tal senso dovrebbe avere carattere eccezionale.

L'intervento ostativo della Sede apostolica dovrebbe essere fondato su ragioni non futili, ma che spettano alla gravità del passaggio alla forma di istituto di vita consacrata. Sarebbe un intervento teso immediatamente alla tutela del bene pubblico legato alla vita consacrata, nella sua identità e missione; mediatamente si rivolgerebbe a proteggere le persone implicate in una presunta iniziativa carismatica o nel tipo di inserimento di essa nella realtà diocesana. Queste ragioni dovrebbero essere costitutive di gravi e certe cause che rendono una tale iniziativa non atta per essere riconosciuta come istituto di vita consacrata. Come è logico, il carattere eccezionale della misura e la necessaria motivazione della stessa implicano un importante impegno da parte della CIVCSVA, che deve giungere ad una notevole consapevolezza sui rischi associati alla erezione di una realtà che per un certo periodo di tempo dovrebbe essere stata già messa alla prova da parte di una autorità ecclesiastica. Inoltre, in casi limite, la Congregazione dovrebbe essere pronta a fare fronte a un eventuale contenzioso amministrativo davanti alla

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

Segnatura apostolica qualora gli interessati ritenessero che la loro posizione giuridica è stata illegittimamente ostacolata con la misura di governo della Sede apostolica (il che comunque non sarebbe facile da provare).

Fernando Puig

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

COMPOSTO IN CARATTERE SERRA DANTE DALLA
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO NELLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

Ottobre 2016

(CZ 2 · FG 3)

© Copyright by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.